

INDENNITÀ DI CARICA

Premesso che:

- l'art.43 del Decreto del presidente della Repubblica n. 670 di data 31.08.1972 “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige” dispone che spetta al Presidente della Regione emanare, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- l'art. 67, comma 3, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige) e ss.mm., dispone che la misura dell'indennità di carica e del gettone di presenza degli amministratori degli enti locali è determinata con regolamento della Giunta regionale adottato entro il 31 dicembre dell'anno precedente il turno elettorale generale, sentita la competente commissione legislativa regionale, d'intesa con le giunte provinciali di Trento e di Bolzano, le quali acquisiscono il parere del rispettivo consiglio dei comuni;
- tenuto conto che la legge regionale di stabilità del 10 dicembre 2025 n. 10 ha aumentato il numero massimo di assessori ed in particolare l'art. 5 comma 1 stabilisce che per i comuni fino a 1.000 abitanti della provincia di Trento il numero massimo degli assessori passa da 2 a 4.
- il comma 2 dell'art. 54 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. è stato dapprima modificato dall'art. art. 1, comma 1, lettera b), della l.r. 1° agosto 2022 n. 5 eccessivamente sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), punto 3) della l.r. 10 dicembre 2025 n. 10. Fino all'entrata in vigore di eventuali modifiche statutarie in armonia con tale ultima disposizione, i comuni continueranno ad applicare le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 10 dicembre 2025, n. 10.
- a decorrere dal 1° gennaio 2026, non trova più applicazione la riduzione delle indennità di carica degli assessori sovranumerario previsto ai sensi del comma 2 nel testo vigente prima delle modifiche recate dalla l.r. n. 10/2025. Pertanto, l'indennità di carica spetterà in misura piena agli assessori ai quali era stata applicata la riduzione proporzionale prevista dal comma 2 dell'art. 54 del CEL nella versione previgente.
- tenuto conto che l'art. 5, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 10 di data 10 dicembre 2025 (legge di stabilità 2026) ha modificato il CEL, inserendo l'articolo 68.1.1.1, con il quale sono state previste nuove misure, a decorrere dall'anno 2026, delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori dei comuni della regione;
- con decreto del Presidente della Regione n. 4 di data 22.01.2026 è stato emanato il *“Regolamento ricognitivo concernente la determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige a decorrere dal 01.01.2026 (art. 68.1.1.1, comma 10, della legge regionale 3 maggio 2018, n.2 e s.m.)”*;
- dato atto pertanto che, a decorrere dal 01.01.2026, le indennità di carica dei sindaci dei comuni della Provincia di Trento sono rideterminate come indicato nelle Tabelle allegate al DPREg n. 4 di data 22.01.2026 e che le indennità di carica dei vicesindaci, degli assessori e dei presidenti del Consiglio sono adeguate alle nuove indennità dei corrispondenti sindaci, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal DPREg. n. 4 del 2026;
- richiamati i Decreti del Sindaco prot. n. 4479 d.d. 09.05.2026 e prot. n. 6271 d.d. 01.07.2025, con i quali sono stati nominati gli Assessori Comunali e la Vicesindaca.

L'indennità di carica (lorda), spettante agli amministratori, e attualmente corrisposta ammonta a:

- € 2.933,00 per il Sindaco
- € 1.173,00 per la Vicesindaca
- € 880,00 per gli Assessori

Per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio è riconosciuto ai Consiglieri, che non godono di indennità mensili, un gettone di presenza determinato in € 44,00.

Link: <https://www.regione.taa.it/Documenti/Circolari-e-informazioni/Circolare-n.-1-EL-2026>